

Del. ARERA 250/2023/R/com

Disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di energia elettrica e gas naturale e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 100/2023/R/com

- CONFRONTI NORMATIVI -

GIUGNO 2023

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	2
2	CONFRONTI NORMATIVI	2
2.1	MODIFICHE AL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE	2
2.2	MODIFICHE ALLA DELIBERA 302/2016/R/COM	11
2.3	MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE OFFERTE	13
2.4	MODIFICHE A BOLLETTA 2.0 (ALL. A DELIBERA 501/2014/R/COM)	14
2.5	MODIFICHE ALLA DELIBERA DELIBERA 135/2022/R/COM	15
2.6	MODIFICHE ALLA DELIBERA DELIBERA 100/2023/R/COM	16

1 INTRODUZIONE

Di seguito il **confronto** tra le modifiche apportate dalla delibera 250/2023/R/com (del 09/06/2023) e i seguenti documenti:

- Codice di condotta commerciale (come modificato da ultimo dalla delibera 100/2023/R/com),
- Delibera 302/2016/R/com (*Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura*, del 10 giugno 2016);
- Regolamento di funzionamento del Portale Offerte (*Regolamento di funzionamento del portale offerte di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 124/2017*; modificato da ultimo dalla delibera 374/2022/R/gas),
- Bolletta 2.0 (delibera 501/2014/R/com, *Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane*, del 20 ottobre 2014);
- Delibera 135/2022/R/com (*Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII*, del 01 aprile 2022);
- Delibera 100/2023/R/com (*Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas*, del 17 marzo 2023).

Evidenziamo in **giallo** (caratteri **rossi** e **blu**) le differenze.

In **verde** le ulteriori considerazioni

2 CONFRONTI NORMATIVI

2.1 MODIFICHE AL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

Confronto tra il Codice di condotta commerciale (CCC) e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Si ricorda che il Codice di condotta commerciale era già stato modificato (con modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024) dalla delibera 100/2023/R/com: in particolare, il *Titolo VI – Schede di confrontabilità* è stato eliminato e gli articoli del *Titolo VII – Indicatori sintetici di prezzo* e del *Titolo VIII – Scheda sintetica* sono stati conseguentemente rinumerati.

Gli Allegati 1, 2 e 3 al Codice di condotta commerciale sono stati ugualmente eliminati e l'Allegato 4 è rinumerato come Allegato 1.

A seguito della modifica introdotta dalla delibera 250/2023/R/com, l'Allegato 1 (di cui sopra) è sostituito dall'Allegato A alla delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell'articolo 7.1 delibera 250/2023/R/com, il Codice di condotta commerciale così modificato entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>Titolo I – Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1.1 Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> deliberazione 135/2022/R/com è la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta nel registro centrale ufficiale (RCU) del SII” <p><i>[assente]</i></p> <p>...</p>	<p>Titolo I – Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1.1 Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> deliberazione 135/2022/R/com è la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta nel registro centrale ufficiale (RCU) del SII” deliberazione 102/2023/R/gas è la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, recante disposizioni per l’identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale; <p>...</p>
<ul style="list-style-type: none"> TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato; <p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL, come successivamente modificato ed integrato; <p>...</p>
<p>Articolo 3 Modalità di diffusione dell’informazione</p> <p>...</p> <p>3.4 Fatto salvo quanto previsto dal TIQV e dalla deliberazione 501/2014/R/com, indicano con adeguata evidenza in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte ai propri clienti il servizio o l’attività cui si riferiscono i venditori:</p> <p>a. che forniscono gas naturale a clienti con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno;</p> <p>b. che svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;</p> <p>c. appartenenti a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela e che utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola società.</p>	<p>Articolo 3 Modalità di diffusione dell’informazione</p> <p>...</p> <p><i>[assente]</i></p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
...	
Titolo III – Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali	Titolo III – Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali
...	...
Articolo 9 Informazioni preliminari alla conclusione del contratto	Articolo 9 Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
9.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.5, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, il cliente finale deve ricevere le seguenti informazioni:	9.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.5, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, il cliente finale deve ricevere le seguenti informazioni:
...	...
f. la durata del contratto, le condizioni del rinnovo, le modalità e i termini di preavviso per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto, ivi comprese per i clienti finali domestici, se applicabili, le informazioni relative a condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di ripensamento ai sensi del Codice del consumo, le informazioni sui costi ragionevoli che dovrà sostenere il cliente finale in caso di esercizio di tale diritto o di perdita dello stesso o di esercizio dello stesso dopo aver comunque presentato richiesta di avvio della fornitura ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, del Codice del consumo;	f. la durata del contratto, le condizioni del rinnovo, e delle condizioni economiche e le relative modalità di rinnovo, nonché per i clienti finali domestici, se applicabili, le informazioni relative a condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di ripensamento ai sensi del Codice del consumo, le informazioni sui costi ragionevoli che dovrà sostenere il cliente finale in caso di esercizio di tale diritto o di perdita dello stesso o di esercizio dello stesso dopo aver comunque presentato richiesta di avvio della fornitura ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, del Codice del consumo;
[assente]	fbis.le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale in conformità a quanto previsto dall’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM nonché l’eventuale onere richiesto al cliente finale;
	fter.nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il venditore, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera fbis., è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile l’eventuale onere di recesso anticipato richiesto al cliente finale. Il suddetto onere, che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale, è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all’importo massimo, i criteri di determinazione dell’importo

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
	<p>medesimo. L'onere deve essere fissato dal venditore sulla base dei criteri dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/21 che prevede, tra l'altro, che la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto. Il venditore evidenzia altresì che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.</p> <p>...</p>
<p>Titolo IV – Contratto di fornitura</p> <p>...</p> <p>Articolo 11 Contenuto dei contratti di fornitura</p> <p>11.1 I contratti di fornitura predisposti dai venditori e consegnati o trasmessi ai clienti finali ai sensi del successivo articolo 12, contengono almeno:</p> <p>a. l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura;</p> <p>b. l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:</p> <p>i. le condizioni tecniche di erogazione del servizio;</p> <p>ii. la data di attivazione della fornitura e le modalità con cui il cliente finale verrà informato della eventuale diversa data di avvio, o di mancato invio in accordo alla regolazione vigente, e delle cause che l'hanno determinata;</p> <p>iii. la durata del contratto e le eventuali modalità di rinnovo oltre alle modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com;</p>	<p>Titolo IV – Contratto di fornitura</p> <p>...</p> <p>Articolo 11 Contenuto dei contratti di fornitura</p> <p>11.1 I contratti di fornitura predisposti dai venditori e consegnati o trasmessi ai clienti finali ai sensi del successivo articolo 12, contengono almeno:</p> <p>a. l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura;</p> <p>b. l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:</p> <p>i. le condizioni tecniche di erogazione del servizio;</p> <p>ii. la data di attivazione della fornitura e le modalità con cui il cliente finale verrà informato della eventuale diversa data di avvio, o di mancato invio in accordo alla regolazione vigente, e delle cause che l'hanno determinata;</p> <p>iii. la durata del contratto [assente]</p>
<p>iv. [assente]</p>	<p>iv. le modalità e le tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM nonché l'eventuale onere richiesto al cliente finale; nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato sottoscritti da clienti finali domestici o da imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti,</p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>le eventuali prestazioni accessorie;</p>	<p>a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, l'onere deve essere indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, e calcolato in conformità con i criteri dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/2021. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo. Il venditore, inoltre, evidenzia che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.</p> <p>v. le eventuali prestazioni accessorie;</p>
<p>c. le condizioni economiche di fornitura del servizio in accordo a quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 10 [assente];</p>	<p>c. le condizioni economiche di fornitura del servizio in accordo a quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 10, la durata della validità delle stesse con indicazione del termine di scadenza e delle modalità di rinnovo;</p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>Articolo 13 Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche</p> <p>...</p> <p>13.6 ...</p> <p>[assente]</p>	<p>Articolo 13 Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, per le evoluzioni automatiche e per i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni</p> <p>...</p> <p>13.6 ...</p> <p>13.7 Qualora il contratto preveda, in aggiunta all'eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, il rinnovo delle condizioni economiche caratterizzato da tutti i seguenti elementi: a. la validità delle condizioni economiche per un periodo temporale predefinito, b. la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, c. l'applicazione, a far data dalla scadenza sub a., delle nuove condizioni economiche sub b., salvo comunque l'espreso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso, il venditore medesimo ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati, in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.</p>
<p>[assente]</p>	<p>13.8 La comunicazione di cui al precedente comma 13.7 contiene l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni" e le seguenti informazioni:</p> <p>a. l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche di cui al comma 13.7, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza;</p> <p>b. la decorrenza e la scadenza delle nuove e differenti condizioni economiche di cui al comma 13.7 e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo;</p> <p>c. le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;</p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
	<p>d. la stima della spesa annua, escludendo le imposte:</p> <p>i. per i clienti finali domestici, attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 del presente Codice compilato secondo i criteri di cui all’articolo 19, commi da 19.2 a 19.4; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono per le forniture di gas naturale per il solo ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale;</p> <p>ii. per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente al rinnovo delle condizioni economiche; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l’aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all’articolo 17 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018/R/COM; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all’articolo 15, comma 3, del medesimo Allegato.</p> <p>La stima della spesa annua di cui alla presente lettera d, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte;</p> <p>e. la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it”.</p>
<p>13.7 Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, le comunicazioni di cui al comma 13.1 e al comma 13.5 sono integrate con l’indicazione dell’impatto di tali variazioni sulla spesa annua determinato secondo quanto previsto al comma 13.8.</p>	<p>13.9 Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, le comunicazioni di cui al comma 13.1, al comma 13.5 e al comma 13.8 sono integrate con l’indicazione dell’impatto di tali variazioni sulla spesa annua determinato secondo quanto previsto al comma 13.10.</p>
<p>13.8 Ai fini della determinazione dell’impatto della variazione della spesa annua, il venditore indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei casi di scadenza o riduzione di sconti, l’importo espresso in €/anno dello sconto scaduto o ridotto; • nel caso di aumento dei corrispettivi unitari, il valore assoluto in €/anno del conseguente aumento della stima della spesa; 	<p>13.10 Ai fini della determinazione dell’impatto della variazione della spesa annua, il venditore indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei casi di scadenza o riduzione di sconti, l’importo espresso in €/anno dello sconto scaduto o ridotto; • nel caso di aumento dei corrispettivi unitari, il valore assoluto in €/anno del conseguente aumento della stima della spesa;

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>• e utilizza per i clienti domestici i livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 del presente Codice e per i clienti non domestici i livelli di cui ai commi 13.3, lettera e. e 13.5, lettera c.. [assente]</p>	<p>• e utilizza per i clienti domestici i livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 del presente Codice e per i clienti non domestici i livelli di cui ai commi 13.3, lettera e. e 13.5, lettera c.. e 13.8, lettera d.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V - Indennizzi automatici</p> <p>Articolo 14 Casi di indennizzo automatico</p> <p>14.1 Il venditore è tenuto a corrispondere al cliente finale interessato un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.5 [assente].</p> <p>...</p> <p>14.3 L'indennizzo automatico di cui al comma 14.1, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.5 [assente].</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V - Indennizzi automatici</p> <p>Articolo 14 Casi di indennizzo automatico</p> <p>14.1 Il venditore è tenuto a corrispondere al cliente finale interessato un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1, 13.5 e 13.7.</p> <p>...</p> <p>14.3 L'indennizzo automatico di cui al comma 14.1, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1, 13.5 e 13.7.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VIII – Scheda sintetica</p> <p>Articolo 17 Criteri generali di compilazione</p> <p>...</p> <p>17.1 ...</p> <p>...</p> <p>17.2 ...</p> <p>...</p> <p>17.3 ...</p> <p>...</p> <p>[assente]</p>	<p style="text-align: center;">Titolo VIII – Scheda sintetica</p> <p>Articolo 17 Criteri generali di compilazione</p> <p>...</p> <p>17.1 ...</p> <p>...</p> <p>17.2 ...</p> <p>...</p> <p>17.3 ...</p> <p>...</p> <p>17.4 In calce ai riquadri del precedente comma 17.2 e in aggiunta alla nota di cui al precedente comma 17.3, le Schede sintetiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica rivolte ai clienti domestici e delle offerte rivolte ai clienti non domestici, devono riportare una ulteriore nota che invita il cliente finale a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l'eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere.</p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>Articolo 18 Compilazione del riquadro “Nome offerta”</p> <p>18.1. Nel riquadro denominato “Nome offerta”, il venditore deve riportare le seguenti informazioni:</p> <p>...</p> <p>c. nella sezione “Durata e rinnovo del contratto”: la durata del contratto in mesi e le eventuali condizioni di rinnovo del contratto (ad esempio, tacito rinnovo) o, alternativamente, se la durata del contratto è indeterminata;</p> <p>...</p>	<p>Articolo 18 Compilazione del riquadro “Nome offerta”</p> <p>18.1. Nel riquadro denominato “Nome offerta”, il venditore deve riportare le seguenti informazioni:</p> <p>...</p> <p>c. nella sezione “Durata [assente] del contratto”: la durata del contratto in mesi [assente] o, alternativamente, se la durata del contratto è indeterminata;</p> <p>...</p>
<p>Articolo 21 Compilazione del riquadro “Altre informazioni”</p> <p>29.1. Nel riquadro denominato “Altre informazioni”, il venditore deve riportare le seguenti informazioni:</p> <p>a. nella sezione “Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore”: le modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie, nonché la seguente frase: “Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all’offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattali di fornitura definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654” [assente];</p> <p>...</p>	<p>Articolo 21 Compilazione del riquadro “Altre informazioni”</p> <p>29.1. Nel riquadro denominato “Altre informazioni”, il venditore deve riportare le seguenti informazioni:</p> <p>a. nella sezione “Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore”: le modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie, nonché la seguente frase: “Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all’offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattali di fornitura definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654” per i clienti domestici, mentre per i clienti non domestici la seguente frase: “Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.”;</p> <p>...</p>
<p>c. nella sezione “Modalità di recesso”: le modalità di recesso dal contratto per cambio fornitore e per cessazione della fornitura;</p>	<p>[assente]</p>

CCC	CCC modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>[assente]</p>	<p>Articolo 21bis Compilazione del riquadro “Modalità e oneri di recesso”</p> <p>21bis.1. Nel riquadro denominato “Modalità e oneri di recesso”, il venditore deve riportare le seguenti informazioni:</p> <p>a. le modalità e le tempistiche per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto;</p> <p>b. le informazioni relative all’eventuale onere richiesto al cliente finale in caso di recesso anticipato dal contratto di fornitura di energia elettrica; nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, l’onere è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all’importo massimo, i criteri di determinazione dell’importo medesimo.</p>
<p>Allegato 1</p> <p>Tabella 1: FAC-SIMILE DI SCHEDA SINTETICA - OFFERTA A PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI DOMESTICI</p> <p>...</p>	<p>[sostituito da Allegato A alla delibera 250/2023/R/com]</p>

2.2 MODIFICHE ALLA DELIBERA 302/2016/R/COM

Confronto tra la Delibera 302/2016/R/com e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell’articolo 7.2 delibera 250/2023/R/com, la modifica entra in vigore immediatamente.

Del. 302/2016/R/com	Del. 302/2016/R/com modificato dalla del. 250/2023/R/com
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
<p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV per il settore elettrico e di cui al TIVG per il settore del gas naturale, integrate dalle seguenti definizioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice di condotta commerciale è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato ed integrato; <p>...</p>	<p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV per il settore elettrico e di cui al TIVG per il settore del gas naturale, integrate dalle seguenti definizioni:</p> <p>...</p> <p>Codice di condotta commerciale è l'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM, come successivamente modificato ed integrato;</p> <p>...</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77, allegato alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato; <p>...</p>	<p>TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL, come successivamente modificato ed integrato;</p> <p>...</p>
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA PER I CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI	TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA PER I CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
<p>Articolo 6 Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso</p> <p>...</p> <p>6.5 Il diritto di recesso, esercitato nel termine di preavviso di cui ai commi 6.1 e 6.2, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.</p>	<p>Articolo 6 Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso</p> <p>...</p> <p>6.5. Il diritto di recesso, esercitato nel rispetto di quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.</p>
<p>[assente]</p>	<p>6.6. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.5, è facoltà del venditore prevedere eventuali oneri di recesso anticipato esclusivamente nel caso di: a. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, o che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro; b. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a., a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con</p>

Del. 302/2016/R/com	Del. 302/2016/R/com modificato dalla del. 250/2023/R/com
	condizioni economiche a tempo determinato, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 fermi restando gli obblighi informativi in materia di cui al Codice di condotta commerciale. Non rientrano in tale casistica i contratti che prevedono l'applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile. Nei contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata, l'onere di recesso anticipato può essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche come definita nel contratto medesimo. L'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all'applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

2.3 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE OFFERTE

Confronto tra il Regolamento di Funzionamento del Portale Offerte (modificato da ultimo dalla delibera 100/2023/R/com) e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell'articolo 7.1 delibera 250/2023/R/com, la modifica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Regolamento di Funzionamento del Portale Offerte	Regolamento di Funzionamento del Portale Offerte modificato dalla del. 250/2023/R/com
TITOLO II CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE OFFERTE ... SEZIONE II CONTENUTI MINIMI DEL PORTALE OFFERTE ... Articolo 10 Elenco delle offerte ... 10.2 L'elenco delle offerte contiene almeno, per ciascuna offerta ivi riportata: ... h) codice offerta;	TITOLO II CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE OFFERTE ... SEZIONE II CONTENUTI MINIMI DEL PORTALE OFFERTE ... Articolo 10 Elenco delle offerte ... 10.2 L'elenco delle offerte contiene almeno, per ciascuna offerta ivi riportata: ... h) codice offerta;

Regolamento di Funzionamento del Portale Offerte	Regolamento di Funzionamento del Portale Offerte modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>i) l'indicazione della presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.</p> <p>...</p>
<p>Articolo 11 Affinamento della ricerca</p> <p>...</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto al comma 10.5, l'utente dovrà avere la possibilità di affinare la ricerca delle offerte al fine di ottenere almeno le seguenti informazioni puntuali:</p> <p>...</p> <p>l) codice offerta;</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>Articolo 11 Affinamento della ricerca</p> <p>...</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto al comma 10.5, l'utente dovrà avere la possibilità di affinare la ricerca delle offerte al fine di ottenere almeno le seguenti informazioni puntuali:</p> <p>...</p> <p>l) codice offerta;</p> <p>m) la presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.</p> <p>...</p>
<p>Articolo 12 Pagina di dettaglio dell'offerta</p> <p>...</p> <p>12.3 Ciascuna pagina di dettaglio dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>...</p> <p>v) il codice offerta;</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>Articolo 12 Pagina di dettaglio dell'offerta</p> <p>...</p> <p>12.3 Ciascuna pagina di dettaglio dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>...</p> <p>v) il codice offerta;</p> <p>z) l'indicazione della presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.</p>

2.4 MODIFICHE A BOLLETTA 2.0 (ALL. A DELIBERA 501/2014/R/COM)

Confronto tra delibera 501/2014/R/com (Bolletta2.0, valido dal 1° luglio 2023) e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell'articolo 7.1 delibera 250/2023/R/com, la modifica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Bolletta 2.0	Bolletta 2.0 modificato dalla del. 250/2023/R/com
SEZIONE 1 BOLLETTA SINTETICA	SEZIONE 1 BOLLETTA SINTETICA
...	...
Articolo 10 Ulteriori elementi minimi	Articolo 10 Ulteriori elementi minimi
10.1 La bolletta sintetica deve riportare, almeno una volta all'anno o secondo la diversa periodicità definita dalla normativa, i seguenti elementi:	10.1 La bolletta sintetica deve riportare, almeno una volta all'anno o secondo la diversa periodicità definita dalla normativa, i seguenti elementi:
...	...
b) i dati relativi alle ulteriori caratteristiche contrattuali, con il dettaglio di:	b) i dati relativi alle ulteriori caratteristiche contrattuali, con il dettaglio di:
i. la data di attivazione della fornitura;	i. la data di attivazione della fornitura;
i.bis l'eventuale scadenza del contratto di fornitura, ove prevista, o in alternativa, l'indicazione che sia un contratto di durata indeterminata [assente] ;	i.bis l'eventuale scadenza del contratto di fornitura, ove prevista, o in alternativa, l'indicazione che sia un contratto di durata indeterminata e l'eventuale scadenza delle condizioni economiche;
...	...
10.2 La data di attivazione della fornitura di cui al comma 10.1, lettera b), punto i., deve essere comunque sempre riportata dal venditore almeno nella prima bolletta emessa nei confronti del cliente finale. Il venditore sul mercato libero deve altresì indicare, nella prima bolletta di applicazione, la data a partire dalla quale applica nuove condizioni economiche nonché, ove prevista la scadenza del contratto di fornitura o, alternativamente, che il contratto è a tempo indeterminato [assente] ;	10.2 La data di attivazione della fornitura di cui al comma 10.1, lettera b), punto i., deve essere comunque sempre riportata dal venditore almeno nella prima bolletta emessa nei confronti del cliente finale. Il venditore sul mercato libero deve altresì indicare, nella prima bolletta di applicazione, la data a partire dalla quale applica nuove condizioni economiche nonché, ove prevista la scadenza del contratto di fornitura o, alternativamente, che il contratto è a tempo indeterminato e l'eventuale scadenza delle condizioni economiche;

2.5 MODIFICHE ALLA DELIBERA DELIBERA 135/2022/R/COM

Confronto tra la delibera 135/2022/R/com (del 01/04/2022, modificata da ultimo dalla delibera 258/2022/R/com) e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell'articolo 7.1 delibera 250/2023/R/com, la modifica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Del. 135/2022/R/com	Del. 135/2022/R/com modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>Articolo 1 Struttura standard del Codice offerta</p> <p>1.1 La struttura standard del Codice offerta è composta dai seguenti 32 (trentadue) caratteri:</p> <p>...</p> <p>c) un successivo carattere per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offerta generalizzata pubblicata nel PO simulabile (S); - offerta generalizzata pubblicata nel PO non simulabile (T); - offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali o per evoluzioni automatiche [assente] ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (P); - offerta non generalizzata ai sensi della deliberazione 51/2018/R/com (N); <p>...</p>	<p>Articolo 1 Struttura standard del Codice offerta</p> <p>1.1 La struttura standard del Codice offerta è composta dai seguenti 32 (trentadue) caratteri:</p> <p>...</p> <p>c) un successivo carattere per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offerta generalizzata pubblicata nel PO simulabile (S); - offerta generalizzata pubblicata nel PO non simulabile (T); - offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche o rinnovi di condizioni economiche ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (P); - offerta non generalizzata ai sensi della deliberazione 51/2018/R/com (N); <p>...</p>

2.6 MODIFICHE ALLA DELIBERA DELIBERA 100/2023/R/COM

Confronto tra la delibera 100/2023/R/com (del 17/03/2023) e la sua modifica a seguito della delibera 250/2023/R/com.

Ai sensi dell'articolo 7.2 delibera 250/2023/R/com, la modifica entra in vigore immediatamente.

Del. 100/2023/R/com	Del. 100/2023/R/com modificato dalla del. 250/2023/R/com
<p>Articolo 6 Modifiche al Codice di condotta commerciale, al TIF, al Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, alla disciplina delle offerte Placet e alla disciplina del recesso</p> <p>...</p> <p>6.4 Con decorrenza 1 ottobre 2023, il comma 17.1, lettera b) della deliberazione 555/2017/R/COM è sostituito dal seguente comma:</p> <p>“ b. la componente del prezzo PVOL di cui al comma 15.2 è definita in ogni mese pari a: $PVOL = P_INGM + \alpha$</p> <p>...</p>	<p>Articolo 6 Modifiche al Codice di condotta commerciale, al TIF, al Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, alla disciplina delle offerte Placet e alla disciplina del recesso</p> <p>...</p> <p>6.4 Con decorrenza 1 settembre 2023, il comma 17.1, lettera b) della deliberazione 555/2017/R/COM è sostituito dal seguente comma:</p> <p>“ b. la componente del prezzo PVOL di cui al comma 15.2 è definita in ogni mese pari a: $PVOL = P_INGM + \alpha$</p> <p>...</p>

<p style="text-align: center;">Del. 100/2023/R/com</p>	<p style="text-align: center;">Del. 100/2023/R/com modificato dalla del. 250/2023/R/com</p>
<p>Articolo 7 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>...</p> <p>7.4 È rinviata a successivo procedimento la revisione della disciplina della Bolletta 2.0.</p> <p>[assente]</p>	<p>Articolo 7 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>...</p> <p>7.4 È rinviata a successivo procedimento la revisione della disciplina della Bolletta 2.0.</p> <p>7.4 bis Il venditore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Codice di condotta commerciale, comunica la variazione del criterio di determinazione del P_ING come definito dall'articolo 6.4 ai clienti interessati con un termine non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della suddetta variazione considerandosi decorrente il medesimo termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente finale e fermi restando tutti gli altri obblighi informativi e modalità di cui all'articolo 13 del Codice di condotta commerciale.</p> <p>...</p>